

COMUNE DI GRAGNANO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA, DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GRAGNANO E PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI GRAGNANO.

Articolo 1 - Collocazione in organico dell'Avvocatura.

Il Servizio Avvocatura è stato istituito giusta deliberazione di G.C. n. 53 del 16.05.2002 ed attualmente inserito nel Settore Affari Giuridico - legali.

Articolo 2 – Compiti.

1. Compito principale dell'Avvocatura civica è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Gragnano attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. All'Avvocatura civica sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37.
3. In particolare, all'Avvocatura civica è assegnata procura alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Gragnano affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente) e amministrative, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura civica, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, agire in giudizio per il recupero crediti, nominare, sostituire a sé e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 3 - Ulteriori attività.

Oltre all'attività giudiziale, i componenti avvocati dell'Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente. Inoltre, solo su richiesta e tramite il Segretario generale, l'Avvocatura: - Esamina i progetti di regolamento, i capitoli redatti dai Settori; - Predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori; - Redige contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati; - Suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce

il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgenza di una lite.

Articolo 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale, rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi in cui sia parte il Comune di Gragnano e conferisce il relativo mandato, anche congiunto, agli avvocati interni incaricati.

Le deliberazioni di incarico agli avvocati dell'avvocatura civica per la difesa in giudizio dell'Ente vengono adottate dalla Giunta Comunale:

- su proposta dei Settori interessati e/o competenti per materia in tutti i casi in cui il Comune sia parte attrice o ricorrente;
- su proposta del Settore Affari giuridico legali in tutti i casi il Comune sia parte convenuta o resistente.

Articolo 5 -Avvocati del libero Foro.

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, anche su relazione dell'Avvocatura, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere — previa deliberazione della Giunta comunale — l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato *ad litem* in via eccezionale od uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore.

2. L'Avvocatura civica, con determinazione, può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

Articolo 6 - Composizione dell'Avvocatura civica.

1. Dell'Avvocatura civica fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali iscritti all'albo speciale, annesso all'albo degli avvocati presso il competente Consiglio dell'Ordine, abilitati all'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del Comune di Gragnano.
2. Gli addetti dell'Avvocatura civica abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 7 – Direzione dell'avvocatura civica.

Alla direzione dell'Avvocatura civica e al coordinamento degli avvocati è posto un Avvocato responsabile con qualifica di Funzionario di categoria non inferiore a D, idoneo all'esercizio della professione legale ed iscritto all'elenco speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Articolo 8 - Compiti del responsabile Avvocatura.

L'Avvocato responsabile nel quadro delle funzioni previste all'articolo 2 del presente regolamento:

- a) Determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) Vigila sui Servizi e sugli Uffici eventualmente assegnatigli, nonché sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- c) Assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- d) Riferisce periodicamente ai Sindaco e al Segretario Generale sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto;
- e) Esprime il parere alla Giunta comunale, sentite le strutture comunali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati.

Articolo 9 – Compensi.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5 del D.L. n° 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, a norma anche dell'art. 27 del C.C.N.L. del 14.09.2000 - nelle ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole al Comune con condanna delle controparti al pagamento delle spese legali e successivo recupero delle suddette spese, i compensi sono devoluti agli avvocati dell'avvocatura civica che hanno patrocinato la lite per l'importo pari alla somma recuperata, decurtata dell'importo recuperato per spese documentate, in base al rendimento individuale ed alla puntualità negli adempimenti processuali; nel caso di mandato congiunto agli avvocati dell'avvocatura civica le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite in base al rendimento individuale ed alla puntualità negli adempimenti in sede di giudizio.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.L. n° 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014 nell'ipotesi di sentenza o provvedimento giudiziale favorevole al Comune quando non vi sia condanna di controparte al pagamento delle spese legali e/o compensazione delle spese di giudizio, agli avvocati addetti all'avvocatura civica, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio dell'Ente Comunale in sede giudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del 14.09.2000 - Personale non dirigente — sono corrisposti i compensi in ragione dell'esito favorevole delle liti da essi patrocinate; nel caso di mandato congiunto i compensi sono ripartiti pariteticamente tra gli avvocati patrocinatori della lite. Devono considerarsi sentenze e provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ente le seguenti ipotesi:

-Le sentenze ed i provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ente di ogni Giurisdizione di accoglimento delle pretese o difese dell'Ente, in ogni fase, procedimento — cautelare, di merito, di cognizione, di accertamento di esecuzione — ed in ogni grado, ossia:

- Le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;

- Le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio. Rientrano, quindi, in tale categoria:

- Anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte;

- Ordinanze e provvedimenti analoghi del giudice ordinario, amministrativo o penale che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;

- Sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente.

Nell'ipotesi di cui al presente comma 2, i compensi da corrispondere agli avvocati interni dell'avvocatura saranno determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia n° 55 del 10 marzo 2014 diminuiti nella misura massima prevista dall'art. 4 comma 1 dello stesso decreto ministeriale e precisamente del 70 per cento per la fase istruttoria del giudizio e del 50 per cento per tutte le altre fasi della controversia e del giudizio e, previa predisposizione di apposita nota a cura dei legali incaricati; I compensi di cui al presente comma 2 sono corrisposti agli avvocati interni nel rispetto dei limiti annui previsti dall'art. 9 del D.L. n° 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014 e, pertanto, non possono superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, pari ad €. 40.000,00 annui (€. 20.000,00 annui pro capite per ogni avvocato) comprensivi degli oneri riflessi.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. n° 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, i compensi professionali di cui al presente regolamento possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Articolo 10 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi di cui all'articolo precedente verranno liquidati e posti in pagamento con apposita determina dirigenziale dal Responsabile del Settore Affari Generali a favore dei dipendenti avvocati dell'Avvocatura civica.

2. I compensi di cui all'articolo precedente non sono incompatibili con altre indennità.

3. L'Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere, sulle note predisposte dall'Avvocatura, l'apposizione del visto di liquidazione da parte del competente Ordine degli Avvocati.

5. I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze mensili.

Articolo 11 - Ulteriori compiti.

L'Avvocatura civica, inoltre, per le vertenze che siano affidate a legali del libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione, ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, provvedendo a liquidare le competenze professionali.

Articolo 12 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.

1. I singoli Settori e Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, i chiarimenti, le relazioni, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per consentire all'avvocatura l'espletamento della relativa attività professionale nei rispetto dei termini procedurali e per consentire la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I pareri scritti richiesti all'avvocatura saranno resi, in via normale, entro 15 gg. dalla richiesta; qualora l'avvocatura debba acquisire dal Settore richiedente ulteriore documentazione ritenuta necessaria per rendere il parere richiesto, ne richiede per iscritto l'integrazione ed il parere dovrà essere reso entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta; salvo

comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

Articolo 13 - Attività di domiciliazione per altre Amministrazioni

1. L'Avvocatura civica può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altre Avvocature civiche appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Per la suesposta attività verrà richiesta dal Comune di Gragnano all'amministrazione richiedente la somma forfetaria di Euro 400,00, oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Avvocatura civica di Gragnano.

Articolo 14 - Atti sottratti all'accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- Pareri resi in relazione a lite in pendenza o in atto;
- Atti defensionali e relative consulenze tecniche riferiti a giudizi in corso;
- Corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma della Legge 07.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie e contabili.

ART. 15 – Pratica forense.

Con il presente articolo e con quelli che seguono si intende disciplinare lo svolgimento, presso il Servizio Avvocatura dell'Ente, della pratica forense che i soggetti in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza hanno l'obbligo di effettuare al fine di poter sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

ART. 16 - Condizioni generali per l'espletamento della pratica forense.

1. Presso il Servizio Avvocatura del Settore Affari Giuridico Legali del Comune di Gragnano può essere svolta la pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non è compatibile con lo svolgimento di altra pratica presso gli studi legali privati o pubblici o con rapporto di impiego pubblico e/o privato.
3. La pratica forense si svolgerà nell'esclusivo interesse del praticante, senza vincoli di dipendenza né di subordinazione gerarchica nei confronti della struttura comunale, fatta eccezione soltanto per il necessario rapporto di apprendimento legale.
4. Al fine di garantire l'esercizio della pratica forense in un ambiente di lavoro adeguato, il numero dei praticanti che possono svolgere contemporaneamente la pratica forense presso il Servizio Avvocatura del Comune di Gragnano non può essere superiore a quattro.

ART. 17 - Requisiti di ammissione.

1. Per accedere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Gragnano occorre possedere, al momento della domanda, la laurea in giurisprudenza.

2. L'ammissione consegue ad apposita istanza per l'esercizio della pratica forense e deve essere presentata entro la data indicata nell'avviso di selezione ed indirizzata al Responsabile del Settore Affari Giuridico Legali del Comune di Gragnano.

3. Alla domanda dovranno essere allegati curriculum vitae e copia del titolo di studio richiesto per l'accesso ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il conseguimento della laurea in giurisprudenza con relativa votazione ed elenco degli esami sostenuti, con relativa votazione, nonché titolo della tesi di laurea.

4. L'aspirante dovrà, inoltre, dichiarare espressamente di aver preso visione del presente regolamento e di aderirvi incondizionatamente, il tutto secondo apposita modulistica che sarà predisposta e fornita dal Servizio Avvocatura.

ART. 18 - Selezione e graduatoria.

1.L'Ente si riserva di procedere a selezionare i soggetti da ammettere alla pratica attraverso apposito colloquio che, tenendo conto del curriculum presentato, del voto di laurea conseguito e della minore età, evidenzia le attitudini e le motivazioni dell'aspirante.

2.Tutti coloro che hanno presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati ad un colloquio per verificare l'attitudine del candidato all'espletamento della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune di Gragnano.

3.Il colloquio verrà effettuato alla presenza del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Affari Giuridico Legali del Comune di Gragnano.

4.A seguito del colloquio e della valutazione della documentazione trasmessa verrà stilata una graduatoria che rimarrà valida per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Coloro che non verranno chiamati nel corso di tale periodo dovranno, se del caso, ripresentare domanda entro la data indicata nell'avviso di selezione.

5.In ogni caso, stante la natura essenzialmente fiduciaria del rapporto, rimane rimessa alla discrezione del Servizio Avvocatura non autorizzare il praticantato nel caso in cui il candidato appaia, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore, inidoneo allo svolgimento del tirocinio presso l'Ente.

6.La rinuncia da parte di colui che è incluso nella graduatoria equivale a ritiro della domanda.

ART. 19 – Pubblicità.

Del procedimento per l'accesso alla pratica forense sopra descritto verrà data idonea pubblicità mediante la pubblicazione di avviso pubblico all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente e sul sito internet del Comune di Gragnano.

ART. 20 - Espletamento della Pratica Forense.

1. La pratica forense si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge professionale, sarà disciplinata dall'Avvocato al quale il praticante sarà assegnato e dovrà essere espletata con regolare ed assidua frequenza presso l'ufficio Avvocatura del Comune di Gragnano nel rispetto dell'orario di lavoro utilizzato dallo stesso servizio, onde evitare posizioni di conflitto con gli interessi dell'Ente.

2. L'espletamento delle attività sarà sottoposta ai previsti controlli da parte dell'Ordine degli Avvocati nel cui registro il praticante, entro un mese dall'ammissione alla frequenza, dovrà tempestivamente iscriversi.

3. L'attestato di ammissione alla pratica forense sarà sottoscritto dall'Avvocato Responsabile del Settore Affari Giuridico Legali dell'Ente, ed iscritto nell'Elenco Speciale "Avvocati degli Enti Pubblici" annesso all'Albo degli Avvocati.

ART. 21- Diritti e doveri del praticante.

1. Il praticante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere i compiti affidatigli con diligenza, dignità e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del praticantato, anche successivamente alla cessazione dello stesso, in osservanza al vigente codice deontologico forense.
2. Il praticante coadiuva gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico del servizio Avvocatura.
3. Il Responsabile del Settore può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le autorità giurisdizionali competenti, i praticanti in possesso dell'iscrizione all'albo in quanto abilitati al patrocinio provvisorio, limitatamente alla trattazione degli affari loro consentiti dalla vigente normativa.
4. In ogni caso lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura comunale non costituisce alcun titolo e / o diritto alla costituzione di rapporto di impiego o collaborazione professionale alcuna con il Comune di Gragnano, né può costituire presupposto che possa dar luogo a rivendicazioni economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente, del Responsabile del Settore e dei funzionari del Servizio Avvocatura.
5. L'espletamento delle attività sarà sottoposta ai previsti controlli da parte dell'Ordine degli Avvocati nel cui registro il praticante, entro un mese dall'ammissione alla frequenza, dovrà tempestivamente iscriversi.
6. Il praticante deve sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa forense, esonerando espressamente il Comune di Gragnano.

ART.22 -Durata del rapporto.

1. La durata del rapporto è pari al periodo necessario per il rilascio, da parte del responsabile del Settore Affari Giuridico - Legali, del certificato di compiuta pratica indispensabile per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
2. Alla scadenza del rapporto, è facoltà del Responsabile del Settore prorogare per una sola volta il rapporto con i praticanti, salvo l'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione all'atto del quale il rapporto cessa di diritto.
3. In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'ente ovvero del venir meno del rapporto di fiducia, il Responsabile del Settore può interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto ad ambedue le parti il diritto ad un preavviso di almeno quindici giorni.

ART.23 - Copertura assicurativa.

Il settore competente potrà eventualmente prevedere che i praticanti-avvocato siano coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica forense presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 24 - Trattamento dei dati Personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06 .2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di cui al presente regolamento.
2. Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione lavorativa del praticante, nel rispetto di quanto previsto dall'art.24 del Codice in materia di dati personali.

ART. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet del Comune di Gragnano ed entra in vigore nelle forme di legge .